



CITTA' DI TERAMO

ORDINANZA PROT. N. 61624 del 30 novembre 2009

OGGETTO: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ANNO 2010

IL SINDACO

- ⌚ Vista la Legge Regionale n. 11 del 16/07/2008 che ha stabilito i criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;
- ⌚ Vista la conferenza di servizi, indetta il 9 OTTOBRE 2009, nel rispetto del disposto di cui all'art. 1 comma 132 della L.R. 11 del 16/07/2008, con la partecipazione dei comuni interessati, della medesima area del Q.R.R. – Quadro di riferimento regionale - nonché delle organizzazioni provinciali aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali;
- ⌚ Visto il verbale n. 27 della riunione del 27/10/2009;
- ⌚ Visto il decreto legislativo n. 267 / 2000, T.U.EE.LL. ;
- ⌚ Ravvisata la propria competenza in merito ;

STABILISCE

i seguenti criteri in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio

ART. 1

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, fatto salvo quanto successivamente disposto, restano aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, **dal lunedì al sabato, escluse domeniche e festività** e salve le deroghe previste nella presente Ordinanza, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 (sette) e le ore 22:00 (ventidue), con il limite massimo di tredici ore giornaliere di apertura.
2. Gli esercenti possono superare, facoltativamente, il limite delle 13 ore giornaliere di apertura, comunque non oltre le ore 24 della giornata dal **1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2010**.
3. Per i soli esercizi di vicinato, che danno la loro disponibilità, è autorizzato l'esercizio facoltativo dell'attività di vendita in orario notturno, fino alle ore **07:00**.

ART 2

1. L'esercente, nei limiti di cui al precedente articolo 1 (uno), può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura ed ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario adottato per il proprio esercizio mediante cartelli od altri mezzi idonei di informazione.
2. Tutte le attività presenti all'interno dei centri commerciali, comprese quelle artigiane, devono rispettare l'orario di apertura e chiusura del centro commerciale.

ART. 3

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'attività e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, quest'ultima facoltativa.

ART. 4

1. Gli esercenti degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, possono derogare all'obbligo di chiusura, Domenicale o Festiva, ai sensi dell'art. 1 comma 129 della L.R. 11/2008, solo nelle seguenti 32 (trentadue) giornate qui di seguito individuate :

GENNAIO	3 – 10 – 17 – 24 - 31.
FEBBRAIO	7 – 14 – 21 - 28
MARZO	7 – 14 – 21 - 28
APRILE	11 – 18 - 25
<input type="checkbox"/> MAGGIO	2
<input type="checkbox"/> LUGLIO	4
SETTEMBRE	26
OTTOBRE	3 – 10 – 17 – 24 - 31
NOVEMBRE	7 – 14 – 21 – 28
DICEMBRE	5 – 8 – 12 – 19

3. La chiusura, ai sensi dell'art. 1 comma 131 L.R. 11/2008, è sempre obbligatoria nelle giornate di:

PASQUA
LUNEDÌ DELL'ANGELO
1 MAGGIO
25 - 26 DICEMBRE

ART. 5

- 1. Gli esercizi di vendita al dettaglio dei settori alimentare e non alimentare hanno la facoltà di derogare al turno di riposo infrasettimanale del Giovedì pomeriggio.
- 2. I negozi di ferramenta, cartoleria, ricambi ed accessori autovetture hanno la facoltà di derogare al turno di riposo infrasettimanale del Sabato pomeriggio.

ART. 6

- 1. Gli esercizi di vendita del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico, in caso di più di due festività consecutive, osservando l'apertura dell'attività nella mezza giornata del terzo dei giorni festivi in questione.

ART. 7

1. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 1 comma 136 L.R. 11/08, non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri;
- c) esercizi di vendita situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- d) rivendite di giornali;
- e) gelaterie e gastronomie;
- f) rosticcerie e pasticcerie;
- g) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- h) stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e permanente;
- i) sale cinematografiche.

ART. 8

1. Ogni provvedimento adottato in precedenza in materia di orari di vendita al dettaglio su aree private cessa di validità a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza .
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di far osservare e rispettare il presente provvedimento.
3. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste della L.R. 11/2008.
4. Il presente provvedimento, di cui viene data pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio, è immediatamente esecutivo.

IL SINDACO
Dott. Maurizio Brucchi